REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DELLE FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE

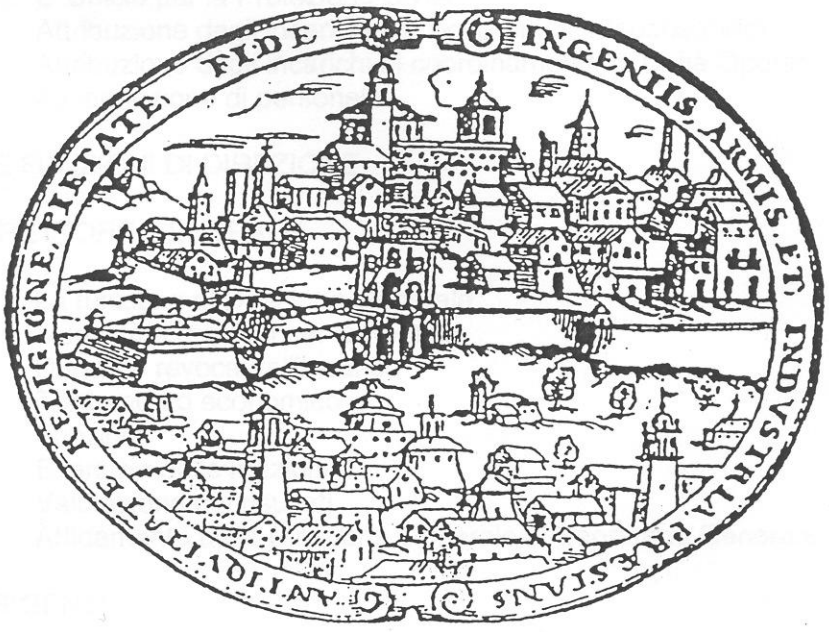

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 REG. NELLA SEDUTA DEL 14/10/2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1.1 Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà sociale, sussidiarietà, delle previsioni legislative e dello Statuto comunale, disciplina le diverse forme di partecipazione e collaborazione civica intese quale massimo coinvolgimento dei cittadini singoli o associati, delle formazioni sociali e degli attori economici.
Attraverso il presente regolamento il Comune prevede gli istituti e i diritti di partecipazione dei cittadini alla vita democratica, riconoscendo il valore della partecipazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, valorizzando il protagonismo dei soggetti civici al miglioramento della città e del bene comune, perseguendo il disegno di una città plurale, inclusiva e democratica.
1.2 In conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale ed europeo, l'Amministrazione garantisce che tutta l'attività di partecipazione sia improntata al divieto assoluto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta. In particolare, ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è vietata qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, disabilità o età. L'azione amministrativa deve assicurare la piena parità di trattamento e la promozione attiva delle pari opportunità.
1.3 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme contenute nello Statuto e negli altri regolamenti comunali.

Articolo 2
Principi generali e valori

Gli istituti di partecipazione e le forme di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti principi e valori di riferimento:
a) **Pubblicità e trasparenza.** L'Amministrazione garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di partecipazione e collaborazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
b) **Fiducia reciproca e capacità generativa.** L'Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un impatto sociale, culturale e ambientale positivo sul contesto di riferimento.
c) **Autonomia civica e partecipazione consapevole.** L'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo e consapevole.
d) **Prossimità e lavoro in rete.** L'Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, sulla creatività e sulla collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio, riconoscendo la centralità delle comunità di quartiere e delle Reti di quartiere quali ambiti significativi di collaborazione civica.
e) **Accessibilità e universalità.** Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, per quanto concerne le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica, l'amministrazione si impegna a renderli e a mantenerli accessibili evitando qualsiasi forma di discriminazione.

f) **Assenza di scopo di lucro.** Le attività e i progetti di collaborazione civica non devono essere orientati al profitto bensì devono promuovere il reinvestimento nei progetti stessi, il ritorno alla comunità dei diversi beni generati, la sostenibilità delle progettualità realizzate, il mantenimento ad uso civico di spazi e la produzione di esternalità positive a beneficio del territorio e delle comunità di riferimento.
g) **Diritti e rispetto della dignità della persona.** Tutte le disposizioni del presente regolamento, le scelte, i deliberati conseguenti e la loro applicazione devono rispettare i principi dettati in materia di contrasto alle discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e le disabilità secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e sovranazionale, vigente.

Articolo 3
I soggetti civici

Il Comune di Bergamo riconosce il diritto alla partecipazione:
- con riferimento agli istituti disciplinati dal Titolo II del presente regolamento, a tutti i soggetti che abbiano compiuto i sedici anni di età e risiedano nel territorio comunale, ovvero che, pur non risiedendovi, vantino un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio, di volontariato o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati, fatte salve diverse specifiche previsioni di cui anche al presente Regolamento;
- alle realtà di cui all'art.16 dello Statuto Comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI

Articolo 4
Diritti di partecipazione

Il presente Titolo richiama ed afferma, in conformità alla Raccomandazione UE 2023/2836 sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, l'importanza della partecipazione nella determinazione delle scelte amministrative come stabilito dallo Statuto comunale e dal presente regolamento. Il Comune si impegna a favorire anche la partecipazione attiva dei giovani, rendendo i processi istituzionali accessibili attraverso linguaggi e strumenti adeguati.

Articolo 5
Organismi istituzionali della partecipazione

5.1 Sono organismi istituzionali gli organismi collegiali istituiti nel corso del mandato amministrativo a carattere consultivo, conoscitivo, propositivo, quali, a titolo esemplificativo:
- Consulta per i tempi della città;
- Consulta delle politiche familiari;
- Consiglio delle donne;
- Osservatorio per la legalità;
- Osservatorio Partecipato Sicurezza Urbana;
- Tavolo (permanente) contro l'omolesbobitransfobia;
- Osservatorio sulle condizioni dell'abitare e degli affitti brevi;
- Tavolo delle Politiche interculturali.

L'attività degli elencati organismi istituzionali partecipativi è disciplinata dai relativi provvedimenti istitutivi che definiscono:
a) scopi, poteri e funzioni;
b) requisiti soggettivi e modalità di nomina dei componenti ed eventuali cause di incompatibilità;
c) modalità di costituzione e funzionamento;
d) eventuali risorse finanziarie;
e) eventuali modalità e forme di pubblicità.

5.2 Gli organismi istituzionali restano in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo, salvo diverso termine laddove espressamente indicato. Al rinnovo di ogni mandato amministrativo si procederà alla ricostituzione di tali organismi con apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 6
Interlocuzione civica

6.1 L'interlocuzione civica, di cui all'art. 77 dello Statuto comunale, si sostanzia attraverso i seguenti strumenti:
- l'**istanza** è una domanda che i soggetti civici, singoli o associati, possono rivolgere agli organi di governo del Comune (Sindaco, Giunta o Consiglio comunale) secondo le rispettive competenze,

con la quale chiedono di intervenire in una situazione concreta e su fatti concernenti la comunità cittadina ed è diretta a promuovere una migliore tutela d'interessi collettivi e/o diffusi;
- l**a petizione**, svolta in forma collettiva e sottoscritta da almeno 150 titolari dei diritti di partecipazione (soggetti civici), può essere: propulsiva ovvero volta a colmare un vuoto normativo e/o regolamentare di competenza del Comune; di sensibilizzazione nei confronti dell'amministrazione comunale su un particolare tema;
- l'**interrogazione civica** è la formulazione scritta di una domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i fatti specifici dell'azione e delle scelte amministrative e deve essere sottoscritta da almeno 600 titolari dei diritti di partecipazione (soggetti civici);
- la **proposta di deliberazione civica** di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione di almeno 1000 elettori ai sensi dell'art.19 ("Elettorato attivo"), è presentata alla Segreteria generale e riguarda esclusivamente materie di competenza del Consiglio comunale e/o della Giunta comunale.

6.2 I soggetti civici titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art.3, possono presentare al Comune istanze, petizioni, interrogazioni civiche e proposte di deliberazione civica, come previsto dallo Statuto comunale, tramite deposito presso la Segreteria generale del Comune anche attraverso procedure telematiche, indirizzate agli organi di governo dell'ente Sindaco, Consiglio Comunale o Giunta. I servizi comunali preposti forniscono supporto informativo ai soggetti interessati.
6.3 I competenti organi dell'ente, in esito ad accurata istruttoria, valutano l'ammissibilità dell'istanza, petizione, interrogazione civica e proposta di deliberazione civica e si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento. La suddetta ammissibilità deve essere, in ogni caso, comunicata in forma scritta ai proponenti entro i successivi 15 giorni.
6.4 La Segreteria Generale cura la tenuta di un archivio pubblico, anche informatico, delle istanze, petizioni, interrogazioni civiche e delle proposte di deliberazione civica presentate al Comune e delle risposte rese. Istanze, petizioni, interrogazioni civiche e proposte di deliberazione vengono pubblicate sul sito web del Comune.

CAPO II - PROCESSI PARTECIPATIVI STRUTTURATI

Articolo 7
Definizioni ed inquadramento dell'istituto

7.1 Sono processi partecipativi strutturati tutti quei procedimenti previsti dall'art.78 dello Statuto comunale.
7.2 Il processo partecipativo strutturato prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini in quanto soggetti civici titolari dei diritti di partecipazione nonché di tutti i soggetti potenzialmente interessati presenti sul territorio. Il processo partecipativo strutturato si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
7.3 L'amministrazione definisce mediante apposita delibera di Giunta i processi partecipativi strutturati per le decisioni di particolare rilievo e di cui all'art.78 dello Statuto anche previsti da altri strumenti regolamentari del Comune; può inoltre attivare ulteriori processi partecipativi strutturati, su propria iniziativa o di quella del Consiglio oppure su sollecitazione di cittadini e associazioni.
7.4 Le forme di partecipazione sono disciplinate in modo diverso relativamente all'ambito di interesse. In ogni caso il processo partecipativo strutturato deve essere supportato da un'adeguata attività di comunicazione, in grado di garantire la più ampia accessibilità da parte di tutti i cittadini e di tutti i soggetti civici coinvolti, anche con riferimento alle Reti di quartiere. Al fine di favorire il processo partecipativo, nel corso di tutte le fasi in cui esso si articola, le strutture comunali specificamente preposte, ed in particolare l'Ufficio Partecipazione, svolgono una funzione di supporto.

Articolo 8
Il Bilancio partecipativo

8.1 Il Bilancio partecipativo è un processo partecipativo strutturato che può essere attivato per il coinvolgimento della cittadinanza nella definizione di talune scelte del Comune in settori della programmazione finanziaria. Restano ferme in materia le competenze esclusive del Consiglio Comunale.
8.2 Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta comunale decide, sulla base delle condizioni finanziarie, la quota di bilancio di previsione del triennio successivo da destinare a progetti la cui finalizzazione è sottoposta al processo di consultazione del bilancio partecipativo. Con la medesima deliberazione sono decise le linee guida per la consultazione, in ordine ai soggetti civici, all'ambito geografico, alle tecniche più idonee, alla qualità della restituzione richiesta.
8.3 Il dirigente competente, avvalendosi di strutture comunali di supporto, indice e guida la procedura di bilancio partecipativo in esecuzione degli indirizzi della Giunta comunale, seguendo il procedimento di cui all'art.78 dello Statuto.
8.4 Le risultanze della procedura sono raccolte dal dirigente e assegnate per competenza alle direzioni comunali a seconda che si tratti di opere, servizi ovvero ambiti di sviluppo territoriale. Le proposte sono quindi sottoposte alla Giunta che, nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione, come disciplinato dal Regolamento di contabilità, può dedicare alla stessa appositi stanziamenti, proponendo al Consiglio la destinazione più opportuna per le quote riservate.
Nella deliberazione di approvazione del bilancio il Consiglio motiverà espressamente l'accoglimento o il rifiuto degli esiti della consultazione.

Articolo 9
Processi di partecipazione relativi al governo del territorio

9.1 I processi di partecipazione strutturati di cui all'art.7 si applicano a tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ritenuti di particolare rilevanza partecipativa, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali. Sono compresi gli strumenti attuativi riferiti agli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa disciplinati dal Piano delle Regole, gli ambiti di rigenerazione urbana, i programmi integrati di intervento, i piani di settore aventi una rilevanza alla scala urbana o di quartiere, comunque nel pieno rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa in termini di partecipazione della cittadinanza ai processi amministrativi.
9.2 Il processo di partecipazione può riguardare anche quei piani o programmi già approvati ma oggetto di sostanziali modifiche in variante. La Giunta Comunale può inoltre attivare, su propria iniziativa o del Consiglio, oppure su sollecitazione di cittadini e associazioni, un processo di partecipazione per le scelte strategiche su progetti urbani, opere pubbliche e mobilità.
9.3 Il processo di partecipazione si commisura necessariamente alla scala territoriale di riferimento e, sulla base del piano o programma in oggetto, può coinvolgere uno o più quartieri fino a ricomprendere l'intera città.
9.4 L'avvio del processo di partecipazione avviene con una delibera di Giunta che individua l'Assessore/i di riferimento. La delibera di Giunta indica le linee guida del processo partecipativo e definisce:
a) la fase di identificazione degli attori sociali e del contesto territoriale, tra i quali le Reti di quartiere, in funzione della coerenza con la natura dello specifico strumento urbanistico;
b) la scala territoriale di riferimento per le questioni in esame;
c) un cronoprogramma con fasi e tappe del processo partecipativo;

d) la fase di consultazione e ascolto dei diversi attori per acquisire ulteriori informazioni ed eventuali interessi o bisogni ai quali potrà seguire una fase di concertazione tra gli interessi e i bisogni emersi e una eventuale fase di cooperazione nel processo decisionale e nella attuazione delle decisioni;
e) le modalità operative più idonee ad attuare il processo partecipativo nel corso di tutta la sua durata;
f) le modalità informative e comunicative previste per l'intero percorso partecipativo;
g) le risorse per la sua effettiva attuazione (personale, budget, strumenti, ecc.).
9.5 Al fine di realizzare le modalità operative più idonee ad attuare il processo partecipativo e le connesse modalità informative e comunicative riferite a tutto il percorso partecipativo, devono essere programmati strumenti e/o incontri che illustrino lo stato dell'arte dei programmi in corso e le relative motivazioni, mediante materiali divulgativi di facile lettura redatti e realizzati a spese del soggetto proponente, che deve altresì garantire la presenza di propri incaricati agli incontri previsti.
9.6 La struttura tecnica competente sul procedimento interessato dal processo partecipativo strutturato lo attiva e ne conduce lo svolgimento, in coordinamento con il procedimento di VAS - Valutazione Ambientale Strategica o Verifica di Assoggettabilità quando previsti, avvalendosi della collaborazione eventuale di strutture comunali di supporto, tenendo traccia dello stesso attraverso un' "Agenda della Partecipazione" sullo specifico procedimento, quale report sul suo stato di attuazione, con riferimento ai punti del comma 9.4.
9.7 La struttura tecnica competente sul procedimento interessato dal processo partecipativo garantisce una fase di monitoraggio del percorso prevedendo incontri di aggiornamento in itinere, a partire dall'adozione dello strumento urbanistico e fino alla chiusura del procedimento.
9.8 All'atto di adozione dell'intervento sono allegati, quali elementi conoscitivi di supporto agli organi deputati alle decisioni formali, documenti e report ("Agenda della partecipazione") sullo stato di attuazione del processo partecipativo e sul suo esito conformemente a quanto stabilito dalla delibera di Giunta di cui al comma 9.4.

Articolo 10
Gruppi di lavoro e forum tematici

10.1 L'Amministrazione comunale, nel corso del mandato anche su richiesta dei cittadini, può costituire gruppi di lavoro e forum tematici.
10.2 I gruppi di lavoro riuniscono i soggetti civici che, su un tema specifico, hanno un interesse concreto all'informativa puntuale e periodica. Per la costituzione del gruppo lavoro l'amministrazione individua i referenti all'interno dei vari assessorati, i cittadini e le realtà che manifestano disponibilità a partecipare allo stesso.
10.3. L'istituzione, le modalità di partecipazione e di funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabiliti con provvedimento dirigenziale, previa informativa di Giunta.
10.4 I forum tematici sono spazi di discussione organizzati per argomento che l'amministrazione può attivare in ragione di specifiche sollecitazioni ed esigenze. La gestione del forum è in capo all'assessorato di competenza.
10.5 L' amministrazione può inserire i gruppi di lavoro e i forum tematici istituiti negli organismi di partecipazione di cui all'art. 5.

Articolo 11
A scuola di cittadinanza

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale l'amministrazione propone nel corso del mandato agli istituti scolastici progetti di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione rivolta alle nuove generazioni attuando percorsi specifici.

CAPO III - REFERENDUM CITTADINO

Articolo 12
Tipologie e oggetto dei referendum

12.1 Il Sindaco indice il referendum di cui all'art. 81 dello Statuto comunale su richiesta della Giunta o del Consiglio Comunale o su proposta di un Comitato Promotore.
12.2 Sono ammessi i referendum consultivi e abrogativi su materie di competenza comunale e di interesse generale secondo i principi sanciti nello Statuto comunale e con le limitazioni ivi specificate.
12.3 I referendum potranno essere richiesti anche su provvedimenti già adottati ed esecutivi, purché non ledano diritti acquisiti di terzi.
12.4 La proposta di referendum, avanzata dal Comitato promotore di cui all'art. 16, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento, della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori ed elettrici. Il quesito referendario deve esplicitare:
a) nel caso di referendum consultivo, l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
b) nel caso del referendum abrogativo, la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
12.5 Non sono ammessi referendum consultivi o abrogativi sullo Statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il PGT - Piano di Governo del Territorio e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e le emissioni di prestiti obbligazionari nonché sulle materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio o su questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone.
12.6 Non sono ammessi referendum nel caso in cui una proposta di referendum sullo stesso oggetto, non accolta, venga ripresentata prima dello scadere di cinque anni.
12.7 Nessuna consultazione referendaria può essere indetta nell'anno di scadenza di mandato del Consiglio.
I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.

Articolo 13
Referendum consultivo

13.1 Il Referendum consultivo ha la funzione di fornire un contributo all'organo comunale in merito ad una decisione che deve assumere su di una specifica materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale.
13.2 Il Referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già state oggetto di trattazione da parte del Comune e previste dagli strumenti di programmazione economico finanziaria.
13.3 Il Referendum consultivo può essere richiesto dai cittadini e cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bergamo in numero non inferiore al 5% dei soggetti iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione utile, sommato al totale degli iscritti negli elenchi dei cittadini stranieri.

Art. 14
Il referendum abrogativo

14.1 Il Referendum abrogativo ha la funzione di offrire ai cittadini uno strumento per l'abrogazione totale o parziale di un provvedimento assunto dall'amministrazione comunale su di una specifica materia di competenza.
14.2 Il Referendum abrogativo può essere richiesto dai cittadini e cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bergamo in numero non inferiore al 8% dei soggetti iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione utile sommato al totale degli iscritti negli elenchi dei cittadini stranieri.

Articolo 15
Commissione Tecnica per i Referendum

15.1 La Commissione Tecnica per i Referendum valuta l'ammissibilità delle proposte di Referendum espressa dal Comitato Promotore e si esprime entro 60 giorni.
15.2 La Commissione è istituita con provvedimento del Segretario Generale che avvia la relativa procedura entro tre mesi dall'inizio del mandato amministrativo.
15.3 La Commissione Tecnica per i Referendum resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare; i poteri della Commissione sono prorogati di diritto fino all'elezione della successiva Commissione.
15.4 La Commissione Tecnica per il Referendum è composta da 5 soggetti: il Segretario Generale con funzioni di Presidente, un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo, un membro dell'Università degli Studi di Bergamo competente in materie giuridiche e da due Dirigenti del Comune.
15.5 Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario del Comune nominato dal Segretario Generale. Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.
15.6 Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di tutti i componenti e le decisioni sono assunte con il criterio della maggioranza.

Articolo 16
Proposta e richieste di Referendum – Comitato Promotore

16.1 La proposta di un referendum consultivo o abrogativo ad iniziativa dei cittadini deve essere espressa da un Comitato Promotore, composto da almeno 400 elettrici ed elettori, costituito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
16.2 La proposta deve essere sottoposta alla Commissione Tecnica per il Referendum di cui all' articolo 15 per il relativo giudizio di ammissibilità.
16.3 Dopo il parere positivo di ammissibilità espresso dalla Commissione il Comitato Promotore può avviare la raccolta delle sottoscrizioni della richiesta. L'inizio della raccolta è fissato nel giorno successivo a quello della data di vidimazione della proposta da parte della Commissione e termina dopo 120 giorni.
16.4 L'autenticazione delle firme raccolte deve essere effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La sottoscrizione potrà essere fatta anche in modalità telematica attraverso un servizio digitale messo a disposizione dall'amministrazione comunale sul proprio sito istituzionale e accessibile previa autenticazione del richiedente tramite uno degli strumenti di identità digitale previsti dal Codice per l'Amministrazione Digitale.

16.5 L'accertamento della regolarità della raccolta delle firme è svolto dal Segretario Generale con il supporto dell'Ufficio Elettorale che deve verificare anche l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali / elenchi aggiunti dei firmatari.
16.6 Entro 30 gg dalla conclusione della raccolta firme di cui al comma 16.3, il Segretario generale accerta la regolarità delle stesse ed il raggiungimento del numero di firme necessarie previste dagli artt. 13 e 14, comunicandolo al/alla Sindaco/a e al Comitato Promotore.
16.7 Entro 10 giorni dalla conclusione delle fasi istruttorie le richieste di referendum deliberate da Giunta e Consiglio o proposte dal Comitato promotore sono trasmesse dal Segretario Generale al/alla Sindaco /Sindaca.

Articolo 17
Indizione e svolgimento del Referendum

17.1 Acquisite le richieste di Referendum di cui agli articoli precedenti, il/la Sindaco/a indice con decreto entro 60 giorni il Referendum fissandone la data.
17.2 Le votazioni per il Referendum si svolgono entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta al Sindaco da parte del Segretario Generale.
17.3 In caso di pluralità di Referendum il/la Sindaco/a fissa un'unica data per le operazioni di voto.
17.4 Il/la Sindaco/a dà notizia ai cittadini e alle cittadine della consultazione referendaria mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici e tramite sito web istituzionale.

Articolo 18
Sospensione e revoca del Referendum

18.1 Il Referendum è sospeso in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
18.2 Il Sindaco, sentita la Commissione tecnica per il Referendum e il Comitato Promotore, sospende o revoca il Referendum qualora:
a) sia stata accolta dal competente organo del Comune la proposta referendaria;
b) in caso di referendum abrogativo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, oppure, nel caso di proposta consultiva, quando la proposta sia stata accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta.
18.3 Ove l'annullamento o la revoca, ovvero l'accoglimento della proposta, siano parziali rispetto al quesito referendario, la Commissione Tecnica per il Referendum decide - sentito il Comitato Promotore e il/la Sindaco/a - se il Referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere corso modificando il quesito, d'intesa coi promotori e tenuto conto dell'annullamento, della revoca o dell'accoglimento parziali.

Articolo 19
Elettorato attivo

19.1 In conformità alla disciplina fissata dallo Statuto Comunale all'art.81 e dal presente regolamento, hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i residenti nel Comune di Bergamo iscritti alle liste elettorali e i cittadini stranieri aventi diritto inseriti nell'apposito elenco; il diritto di partecipare è riconosciuto altresì ai residenti nel Comune di Bergamo che abbiano compiuto i 16 anni di età.
Sono compresi anche i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto i 16 anni di età appartenenti a Stati dell'Unione Europea con residenza ininterrotta da almeno 24 mesi e i cittadini che abbiano

compiuto i 16 anni di età provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti nel Comune di Bergamo da almeno 24 mesi e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.
19.2 Con riferimento ai soggetti non iscritti nelle liste e negli elenchi elettorali, dalla data del decreto di indizione della consultazione di cui al punto 17.1 e sino al 45° giorno antecedente la data di votazione, il/la Sindaco/a informa i cittadini e le cittadine stranieri/e residenti della possibilità di presentare, entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento del Referendum, la richiesta per l'ammissione al voto con iscrizione che si perfeziona entro i 30 giorni successivi.
19.3 In applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, i cittadini stranieri di cui al comma 19.1 devono presentare al Sindaco istanza corredata di autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente. A seguito dell'ammissione al voto da parte dell'Ufficio Elettorale comunale si comunica ai cittadini suddetti il seggio o i seggi presso cui recarsi per l'espressione del voto.

Articolo 20
Procedimento elettorale

20.1 Il/la Sindaco/a individua con proprio atto le sedi delle sezioni elettorali collocandole preferibilmente nei luoghi abitualmente utilizzati per le consultazioni amministrative. Il Sindaco/a, sentito l'Ufficio Elettorale comunale, può stabilire un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento e comunque in numero non inferiore a 5.
20.2 Gli Uffici Elettorali di sezione sono composti da 3 membri (un Presidente e due Scrutatori), con l'aggiunta di un ulteriore scrutatore in caso di raccolta del voto domiciliare o in struttura. Il Sindaco e la Commissione Elettorale procedono alla nomina di Presidente e Scrutatori secondo le rispettive competenze attingendo ai rispettivi Albi.
20.3 Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica o in altro giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00.
20.3 Con apposito manifesto e mediante altri mezzi di informazione sono indicate le sedi dove i singoli elettori ed elettrici devono recarsi a votare.
20.4 Il Segretario Generale del Comune, mediante l'Ufficio elettorale, svolge le attività di controllo sulla organizzazione e svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 21
Operazioni preliminari al voto

21.1 Il materiale per le operazioni di voto viene consegnato al Presidente di seggio da personale incaricato dal Comune prima dell'inizio delle operazioni di voto.
21.2 Ogni quesito referendario è proposto su una scheda dedicata a cui corrisponde una propria urna. In caso di più quesiti, a ciascuno di questi deve corrispondere una colorazione delle schede determinata e distinta dagli altri che viene apposta anche sull'urna.
21.3 Le schede elettorali devono essere vidimate apponendo la firma di un componente della sezione elettorale sul retro della scheda. La vidimazione può avvenire anche nel corso delle operazioni di voto.

Articolo 22
Operazioni di voto

22.1 Ciascun avente diritto deve recarsi al seggio munito di tessera elettorale, o attestazione di ammissione al voto nel caso di cittadini stranieri, e di un documento di identità.
22.2 Il Presidente e i componenti della sezione elettorale provvedono a:
a) identificare l'elettore mediante la tessera elettorale, o l'attestazione di ammissione al voto nel caso di elettori stranieri, e un documento di identità;
b) apporre sulla lista sezionale, in corrispondenza del nominativo dell'elettore, un segno che attesti l'avvenuta votazione;
c) consegnare all'elettore una scheda elettorale vidimata ripiegata in due;
d) riporre, dopo l'espressione del voto, la scheda votata nell'urna ripiegandola in quattro.

Articolo 23
Operazioni di scrutinio

23.1 Terminate le operazioni di voto, la sezione elettorale verifica il numero dei votanti diviso per genere e procede immediatamente allo scrutino delle schede.
23.2 Terminate l'operazione di scrutino e compilato il verbale di sezione in duplice copia, il Presidente lo consegna al punto di raccolta individuato dal Comune.
23.3 Tutto il materiale relativo al voto viene ritirato presso la sede di seggio da personale incaricato dal Comune.

Articolo 24
Quorum per la validità della consultazione - Esiti

24.1 La consultazione referendaria è valida quando ha partecipato al voto almeno il 50% più 1 degli aventi diritto.
24.2 Alle operazioni di scrutinio degli Uffici Elettorali di sezione deve seguire la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale centrale che ne validi definitivamente i risultati prima della proclamazione da parte del Sindaco/a.
24.3 Il Comitato Promotore, entro 10 giorni dalla proclamazione e con motivata istanza, può richiedere la revisione della proclamazione del risultato su cui si pronuncia la Commissione tecnica di cui all'art. 15 entro i successivi 15 giorni.

Articolo 25
Effetti del Referendum

25.1 Il/la Sindaco/a, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, ne dà comunicazione al Consiglio comunale.
25.2 L'esito del Referendum abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, il Consiglio comunale (o la Giunta comunale) adotta un provvedimento di presa d'atto assumendo allo stesso tempo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del Referendum. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.
25.3 Se il provvedimento deve essere adottato dalla Giunta Comunale il/la Sindaco/Sindaca ne riferisce al Consiglio.
25.4 A seguito di esito favorevole dei Referendum consultivi, il Consiglio comunale (o la Giunta comunale) delibera sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della

consultazione. Qualora il Consiglio comunale (o la Giunta comunale) intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica espressamente i motivi.

TITOLO III
LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE

CAPO I - INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Articolo 26
Principi e disposizioni generali sulla collaborazione civica

26.1 Gli strumenti della collaborazione tra soggetti civici e amministrazione si ispirano come previsto all'art.16 dello Statuto comunale sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
26.2 Per quanto attiene i rapporti con il Terzo Settore in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.117/2017, quale forma di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione, si rinvia a quanto previsto dallo specifico regolamento comunale.
26.3 Le forme di collaborazione civica possono attivarsi su impulso:
a) del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
b) dei soggetti civici o delle Reti di quartiere attraverso la presentazione di proposte di collaborazione.
26.4 L'amministrazione comunale riconosce, promuove e sostiene una specifica forma di collaborazione civica (Reti di quartiere), quali aggregazioni di persone, associazioni, enti pubblici e privati, servizi di prossimità che intendono collettivamente prendersi cura del territorio, promuovere la qualità urbana dell'abitare e aver cura della coesione sociale.
26.5 La condivisione di temi quali la cura, la rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani materiali, immateriali e digitali rappresenta una modalità per lo svolgimento di attività di interesse generale caratterizzata dal protagonismo attivo della comunità nelle sue diverse forme che includono tanto le attivazioni individuali che quelle associate, di scala cittadina, territoriale, di quartiere.
26.6 Attraverso gli strumenti della collaborazione tra soggetti civici e amministrazione il Comune promuove e sostiene il volontariato civico, forma di cittadinanza attiva dei singoli cittadini finalizzata all'esecuzione di attività e servizi a favore della collettività.

Articolo 27
Definizioni

Beni comuni urbani. Sono i beni materiali, immateriali e digitali, che i soggetti civici, con l'Amministrazione, riconoscono essere funzionali al bene comune, che possono essere oggetto dei processi di collaborazione nonché di cura, rigenerazione e gestione condivisa.
Programmazione condivisa. È un processo partecipato e condiviso, nel quale il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è dato dal contributo di tutti i partecipanti al procedimento; in questo processo si individuano i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le eventuali risorse disponibili.
Progettazione condivisa. È la metodologia per l'attivazione dei rapporti di collaborazione con i soggetti civici per specifici progetti di servizio e/o intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.
Patto di collaborazione. È la modalità di convenzionamento con cui i soggetti civici e l'Amministrazione definiscono l'oggetto e i termini della collaborazione.
Reti di quartiere. È il modello aggregativo e collaborativo a cui partecipano referenti di realtà di varia natura quali gruppi formali e informali, comitati, associazioni, istituzioni, servizi (comunali e non) e agenzie educative organizzati su base quartiere che operano con continuità e stabilità. Le Reti di quartiere sono organismi di secondo livello aperti anche ai singoli cittadini.

La partecipazione alle Reti di quartiere è libera e si ispira a criteri di non discriminazione.
La perimetrazione dei quartieri cittadini è definita da specifici atti di Giunta.

Articolo 28
I soggetti civici

Ai fini del presente Titolo e ad integrazione dell'art. 3 sono soggetti civici tutti quei soggetti che possono partecipare e/o proporre idee, percorsi e progetti attraverso gli strumenti collaborativi disciplinati dal presente regolamento. I soggetti civici sono così individuati:
a) Gli **Enti del Terzo Settore:** le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017 con sede legale o secondaria nella provincia di Bergamo;
b) Le **imprese sociali** così come disciplinate dal D.Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nella provincia di Bergamo;
c) Le **forme associative** con sede legale od operativa nella provincia di Bergamo ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS (con le limitazioni e precisazioni di cui all'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore), formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura.
I predetti requisiti vengono dichiarati all'atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l'attività di controllo da parte del Comune;
d) I **cittadini singoli**, anche associati o comunque riuniti, ovvero i **gruppi informali** (comitati, gruppi spontanei, altre formazioni) che possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale, comunque caratterizzati dalla natura co-partecipativa tra i membri portatori di interessi collettivi;
e) Gli **operatori economici e le associazioni di categoria e professionali** in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio;
f) Gli **enti pubblici territoriali**, gli uffici territoriali dello Stato, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria Locale e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione e sviluppo di progettualità condivise;
g) **Le organizzazioni sindacali** e le forme di rappresentanza delle parti sociali in relazione ad attività di interesse generale.

Articolo 29
Criteri generali di valutazione

Le proposte di collaborazione di cui all'art.30, tenuto conto di quanto prescritto dall'art.12 della L. 241/90 e dei valori di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono valutate sulla base dei criteri generali di seguito specificati che costituiscono la cornice per la definizione dei criteri puntuali previsti nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al presente Capo e precisamente:
a) sussistenza di un impatto positivo in termini di utilità per i cittadini;
b) previsione di un contenuto non generico e riferito al contesto tematico o territoriale di riferimento, con eventuale attenzione alla dimensione di quartiere;
c) orientamento a processi inclusivi;
d) compatibilità e congruenza con il contesto operativo in cui agisce l'Amministrazione pubblica;
e) coerenza di proposte, attività e progetti, con il Documento Unico di Programmazione dell'Ente in particolare con la relativa sezione strategica.

Articolo 30
Proposte di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione

30.1 I soggetti civici di cui all'art.28 possono presentare in qualsiasi momento proposte di collaborazione che prevedono la messa a disposizione, a titolo volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità nella cornice dei criteri di valutazione di cui all'art. 29. La proposta deve essere illustrata attraverso adeguata documentazione tecnica ed elaborati grafici qualora necessari indicando eventualmente, ove ritenuto utile, le ricadute sul territorio (quartiere di riferimento).
30.2 Le proposte di collaborazione che rispettano i requisiti di cui al punto 30.1 e di interesse dell'amministrazione vengono rese pubbliche sulla apposita sezione del sito web comunale per un periodo di 15 giorni al fine di garantirne la conoscibilità e di acquisire da parte dei cittadini eventuali elementi utili alla loro valutazione.
Al termine del periodo di pubblicazione le proposte di collaborazione ritenute ammissibili ai sensi dei criteri generali di valutazione formano oggetto della successiva fase coordinata a cura della Direzione o del Servizio cui la proposta afferisce.
30.3 Il procedimento ha durata di 30 giorni, a decorrere dalla dichiarazione di ammissibilità, e si conclude con la definizione dei contenuti nel patto di collaborazione, come riassunti in apposito verbale, ovvero con la decisione, ad opera del responsabile del procedimento, circa l'insussistenza delle condizioni per addivenire alla collaborazione. Il termine di cui sopra è di carattere ordinatorio e può pertanto subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla complessità dell'istruttoria. Gli aggiornamenti sull'effettiva durata del procedimento vanno comunque resi pubblici sull'apposita sezione del sito comunale.
30.4 Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo oggetto, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dall'amministrazione.

Articolo 31
Avvisi di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione emanati dal Comune

31.1 Il Comune, anche in relazione agli esiti dei percorsi di cui al precedente art. 30, emana avvisi pubblici volti all'acquisizione di manifestazioni di interesse.
31.2 L'avviso di cui al punto 31.1 può essere emanato anche sulla base di un'ipotesi progettuale, presentata da uno o più soggetti, che l'Amministrazione valuta positivamente in relazione ai criteri generali di cui all'art.29.
L'avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell'ambito di quanto previsto nel successivo punto 31.3, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la durata del procedimento, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali) e tutto quanto necessario al buon esito della collaborazione. Il termine minimo di pubblicazione degli avvisi non può essere inferiore a 20 giorni con la precisazione che, nel caso in cui la pubblicazione ricada nel mese di agosto, il termine sarà automaticamente sospeso sino al 31 agosto.
31.3 Agli avvisi di collaborazione possono essere ammessi i soggetti indicati alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 28 in forma singola o come raggruppamento. I gruppi informali di cui al punto d) possono partecipare solamente quali componenti di raggruppamenti aventi, in qualità di capofila, uno dei soggetti di cui sopra.

CAPO II – ATTUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 32
La Convenzione

32.1 Le collaborazioni che scaturiscono dal presente regolamento tra soggetti civici e amministrazione (patti di collaborazione) sono formalizzate attraverso specifici atti di convenzione secondo quanto previsto dal presente capo.
32.2 La Convenzione viene sottoposta alla Giunta che ne approva i contenuti demandando alla Direzione competente la sottoscrizione.
32.3 La Convenzione prevede i seguenti elementi essenziali:
a) i soggetti dell'accordo;
b) l'oggetto dell'accordo con la specifica declinazione degli obiettivi e delle attività previste, degli obblighi e dei ruoli reciprocamente assunti e dei risultati attesi;
c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
d) le risorse finanziarie, di personale e volontariato messe a disposizione dalle parti;
e) l'eventuale necessità di clausole fideiussorie;
f) le modalità di erogazione delle forme di sostegno previste;
g) l'eventuale necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le modalità e i ruoli della comunicazione pubblica;
i) le modalità e tempi di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impiegate nell'ambito del progetto con particolare riguardo agli indicatori da utilizzare;
l) le attenzioni specifiche in merito alla sicurezza e ai responsabili della sicurezza con riferimento alla legislazione vigente;
m) gli obblighi e responsabilità dei soggetti, in particolare in ordine al trattamento dei dati personali;
n) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.
32.4 Alla scadenza della convenzione le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui il convenzionamento non preveda sostegni finanziari da parte del Comune e non riguardi l'utilizzo e/o concessione di spazi comunali, la prosecuzione della stessa può essere formalizzata tramite comunicazione da inviarsi a mezzo PEC entro trenta giorni prima della scadenza.

Articolo 33
Volontariato civico

33.1 Il Comune promuove e sostiene il volontariato civico dei singoli cittadini finalizzato all'esecuzione di attività e servizi a favore della collettività come previsto nello specifico Regolamento e fatta salva la normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 ove applicabile.
33.2 Obiettivo del volontario civico è dare un contributo al raggiungimento del benessere della collettività ed attuare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e solidarietà, radicando nella società forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra cittadini.
33.3 Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà alle attività e ai servizi del Comune. Ogni proposta di volontariato civico è progettata dai Servizi comunali su specifiche azioni che vengono comunicate sul sito web comunale.

Articolo 34
Beni comuni urbani

Il Comune promuove e sostiene le forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani come previsto nello specifico Regolamento. Obiettivo delle suddette forme di collaborazione è prendersi cura dei beni materiali, immateriali e digitali, riconosciuti come funzionali al bene comune, che possono essere oggetto di gestione condivisa, di rigenerazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

CAPO III – MODALITÀ DI SOSTEGNO ALLA COLLABORAZIONE CIVICA

Articolo 35
Inquadramento delle modalità di sostegno

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.118 comma 4 della Costituzione e del Codice del Terzo Settore, favorisce le attività svolte dai soggetti civici attraverso il riconoscimento di forme di sostegno. Al fine di ottimizzare gli impatti prodotti dall'impiego delle risorse pubbliche l'Amministrazione, ferme restando le esigenze di imparzialità e trasparenza, commisura l'insieme delle forme di sostegno dedicate ai singoli progetti in relazione alle effettive esigenze di questi ultimi come emerse in fase di progettazione della collaborazione tra soggetti civici e amministrazione.

Articolo 36
Agevolazioni amministrative e autofinanziamento

36.1 Nelle convenzioni tra soggetti civici e Amministrazione possono essere previsti supporti di carattere amministrativo nelle procedure, con particolare riferimento agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali e alle connesse iniziative di promozione e di autofinanziamento.
36.2 Il Comune agevola le iniziative dei soggetti civici volte a reperire fondi per le azioni progettuali, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, tramite:
a) la possibilità di utilizzare, con modalità concordate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali sostenitori/finanziatori coinvolti dai soggetti civici;
c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.
36.3 Fatte salve le ordinarie forme di autorizzazione previste per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperte alla partecipazione del pubblico, i piccoli eventi sociali, culturali e sportivi realizzati dai soggetti civici, che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del TULPS, sono autorizzati, indipendentemente dalla durata, tramite la presentazione di comunicazione all'ufficio competente in materia di eventi, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dello stesso, a condizione che nella convenzione ne vengano preliminarmente determinate le caratteristiche generali nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
c.1) prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, a titolo indicativo e non esaustivo, quali: laboratori artistici per adulti e bambini; corsi d'arte con finalità educativa e divulgativa che non si configurino come realizzazione di spettacoli; tornei sportivi non agonistici e che non prevedono la partecipazione di atleti professionisti; corsi sportivi; workshop letterari; esposizioni di opere dell'ingegno a carattere creativo; proiezioni di video a scopo divulgativo/educativo/culturale; dibattiti o incontri; iniziative di cittadinanza attiva e partecipazione; pranzi e cene comunitarie; tavolate

conviviali nel rispetto delle normative vigenti in materia di produzione, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, somministrazione di alimenti e bevande; ascolti musicali guidati, a scopo didattico e illustrativo, purché non configurino il pubblico spettacolo;
c.2) presenza in contemporanea di un massimo di 100 partecipanti e occupazione massima di suolo pubblico di 20 mq per attività;
c.3) svolgimento in aree pedonali o aree verdi con il versamento di un eventuale deposito cauzionale sulla base del parere fornito dal servizio competente;
c.4) assenza di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora. È consentito il posizionamento di manufatti di modesta portata strutturale (quali cavalletti, tappeti, tavoli, cuscini, gazebo, pedane e simili) il cui montaggio non richieda l'intervento di specifiche professionalità né il rilascio di particolari attestazioni tecniche e che, in ogni caso, dovranno essere rimovibili prontamente in condizioni meteo avverse o di altre necessità su richiesta dei servizi comunali o degli organi di Polizia;
c.5) effettuazione di musica dal vivo non amplificata e senza percussioni, con l'utilizzo di impianti di amplificazione solo per la voce, per un massimo di tre ore nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 15:00-23:00 e la cui ricorsività non sia superiore a tre giornate consecutive e per un massimo di due volte l'anno;
c.6) utilizzo occasionale di impianti elettroacustici a bassa emissione (ad es. spettacolo di burattini con inserimento episodico di brani musicali a bassa emissione, etc) nelle medesime fasce orarie.
In base a valutazioni specifiche potrà essere richiesta polizza assicurativa R.C.

Articolo 37
Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

37.1 Le attività svolte nell'ambito delle convenzioni di cui al presente Regolamento possono beneficiare delle esenzioni o delle riduzioni così come previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 38
Concessione di contributi

38.1 Le progettualità collaborative di cui al presente Regolamento possono essere sostenute attraverso la concessione di un contributo riconosciuto a titolo di concorso ai costi, diretti ed indiretti, che il soggetto dovrà sostenere per la realizzazione di un progetto.
38.2 Il valore finanziario del progetto è rappresentato dall'importo totale di costi diretti e indiretti che il progetto comporta al netto di eventuali contributi riconosciuti da altri soggetti pubblici o privati.
38.3 Il contributo, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'attività, così come valutati dal responsabile del procedimento, può essere:
a) suddiviso, in relazione alla durata del progetto, in quote da erogare secondo la tempistica concordata, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. Una prima tranche può essere erogata all'atto della formalizzazione della collaborazione.
L'avviso pubblico può definire la soglia oltre la quale l'erogazione anticipata del contributo dovrà essere assistita da garanzia fideiussoria da attivarsi nel caso di mancato svolgimento delle attività;
b) erogato al termine del progetto a seguito della presentazione di rendicontazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti.
38.4 Le progettualità collaborative di cui al presente Regolamento possono beneficiare di contributo a copertura dei costi necessari per lo svolgimento delle attività qualora gli stessi non siano affrontabili con altre forme di sostegno.

38.5 Il contributo può coprire anche i costi relativi alle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione, il coordinamento delle azioni collaborative. Gli oneri conseguenti all'attività di cui sopra non possono essere in misura superiore al 50% del contributo concesso. L'individuazione delle figure professionali deve avvenire evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi riguardante il soggetto civico proponente.
38.6 Le proposte di collaborazione presentate da operatori economici ed associazioni di categoria e professionali di cui all'art.28 lett. e) non possono beneficiare di contributi economici.
38.7 Gli atti convenzionali che formalizzano la collaborazione civica definiscono le spese rendicontabili e l'eventuale rimborso delle spese assicurative puntualmente riconducibili alle azioni previste, in coerenza con quanto disposto all'art 18 della D.Lgs. 117/2017.

Articolo 39
Forme di valorizzazione per le azioni realizzate

39.1 Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e da eventuali ulteriori soggetti da questi coinvolti, l'amministrazione può prevedere forme di promozione e valorizzazione delle stesse nel rispetto delle norme specifiche di settore. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai soggetti civici, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di collaborazione civica.
39.2 Nell'ambito delle attività di comunicazione deve essere evidenziata la collaborazione con il Comune attraverso l'utilizzo del relativo logo nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti.

Articolo 40
Beni e servizi forniti dal Comune

Il Comune può fornire ai soggetti che hanno sottoscritto atti di natura convenzionale, nei limiti delle risorse programmate, beni strumentali, materiali di consumo e servizi di supporto necessari alla realizzazione delle attività. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti a titolo gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

CAPO IV - FORME E ATTUAZIONI DELLA COLLABORAZIONE CIVICA

Articolo 41
Le Reti di Quartiere

41.1 Il Comune riconosce nelle "Reti di Quartiere" uno specifico modello di lavoro e di partecipazione dei cittadini come sancito dall'art.80 dello Statuto comunale. Le Reti di Quartiere sono un modello di lavoro collaborativo e di comunità assunto da aggregazioni di secondo livello composte da referenti di realtà di varia natura, quali gruppi formali e informali, comitati, associazioni, istituzioni, servizi (comunali e non) e agenzie educative, organizzati su base quartiere che operano con continuità e stabilità. Alle Reti di Quartiere partecipano anche singoli cittadini. La perimetrazione dei quartieri cittadini è definita da specifici atti di Giunta.
41.2 Le Reti di Quartiere sono aggregazioni che possono contribuire all'arricchimento della lettura dei bisogni delle comunità da parte dell'amministrazione. L'elemento centrale del lavoro delle Reti di Quartiere è la collaborazione tra una pluralità di realtà di diversa natura nel quartiere entro cui operano che scelgono di definire, in forma autonoma, gli oggetti di lavoro.

41.3 Le Reti di Quartiere sono motori di coesione sociale che generano un insieme di processi che si instaurano tra persone e che stabiliscono legami, linguaggi condivisi, regole e fiducia sociale.
41.4 L'Amministrazione comunale assicura il dialogo con le Reti di Quartiere con modalità che vengono definite in base alle esigenze rappresentate e con eventuali atti d'indirizzo della Giunta comunale.

Articolo 42
Rapporti tra l'Amministrazione comunale e le Reti di Quartiere

42.1 L'Amministrazione comunale individua nelle Reti di Quartiere uno degli ambiti di relazione attiva, ma non esclusiva, con i quartieri della città con i quali dialogare e interloquire per specifiche necessità/oggetti tematici di rilevanza sul contesto territoriale di riferimento.
42.2 L'Amministrazione attiva le strutture comunali competenti e promuove la partecipazione agli incontri delle stesse ove opportuno e necessario.
42.3 L'Amministrazione si impegna altresì a fornire puntuali riscontri alle richieste eventualmente indirizzate alla sua attenzione attraverso le Reti di Quartiere con le modalità che la Giunta comunale valuterà più efficaci e anche con la programmazione di presenze degli Assessori nelle Reti di Quartiere. L'amministrazione comunale s'impegna a dar conto annualmente dello stato di avanzamento in relazione alle segnalazioni e bisogni evidenziati.
42.4 Al fine di promuovere, sostenere e valorizzare le Reti di Quartiere il Comune provvede ad adeguare la propria struttura organizzativa individuando specifiche professionalità che facilitino le relazioni territoriali di quartiere.
42.5. Le Reti di quartiere si organizzano al loro interno e, al fine di facilitare la propria attività, possono individuare tra i partecipanti un loro coordinatore / coordinatrice.
42.6 Ogni anno entro il mese di aprile la Giunta comunale accoglie, tramite il competente servizio, segnalazioni e bisogni elaborati in modo condiviso dalle Reti di Quartiere d'interesse collettivo e attinenti alle competenze comunali, in ogni caso relativi al quartiere di riferimento. Successivamente l'Amministrazione comunale rende pubblica l'elaborazione e selezione di tale raccolta individuando specifiche modalità per consentire ulteriori contributi da parte di tutti gli interessati.
42.7 Entro l'ultimo Consiglio comunale di chiusura della sessione autunnale viene illustrato l'elenco degli interventi per i quali l'amministrazione s'impegna ad avviare processi partecipativi su scala quartiere a partire dalle Reti di Quartiere e definisce un elenco di opere e servizi di rilevante impatto sui quartieri cittadini, ciò anche al fine di realizzare specifici strumenti informativi.
42.8 L'amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente gli spazi comunali utilizzati per gli incontri di Rete con la presenza di personale comunale specificamente dedicato.
42.9 L'amministrazione comunale reperisce fondi economici finalizzati a sostenere ed alimentare attività e progetti delle Reti di quartiere. Le forme di sostegno possono prevedere l'erogazione di contributi.
42.10 L'amministrazione comunale progetta e organizza in modo condiviso occasioni di incontro e scambio tra Reti di quartiere su oggetti/attenzioni tematiche utili a sostenere il loro lavoro in una logica d'integrazione a livello cittadino.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43
Disposizioni finali e transitorie

43.1 I dati personali raccolti dai soggetti civici o condivisi con gli stessi in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune devono essere trattati esclusivamente per le finalità perseguite dalla convenzione; gli interessati sono informati sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento.

43.2 Il soggetto civico può essere designato come incaricato esterno del trattamento sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste negli atti di natura convenzionale.
43.3 Ciascun partecipante alla progettazione tra soggetti civici e amministrazione dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione del progetto impegnandosi a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa vigente.
43.4 Alle consultazioni referendarie previste dal TITOLO II, Capo III del Regolamento si applicano la disciplina della propaganda elettorale prevista dalla normativa statale e le disposizioni comunali per le consultazioni elettorali amministrative per quanto compatibili.
43.5 In sede di prima applicazione del Regolamento, la Commissione Tecnica di cui all'art. 15 è istituita entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento.
43.6 L'amministrazione comunale monitora l'impatto della partecipazione dei giovani anche al fine di adottare eventuali iniziative per migliorare il loro coinvolgimento.
43.7 Entro 18 mesi dall'approvazione del Regolamento, l'amministrazione comunale promuove una verifica degli istituti partecipativi introdotti dallo stesso attraverso modalità definite dalla Giunta comunale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità pag. 1
ARTICOLO 2 - Principi generali e valori pag. 1
ARTICOLO 3 - I soggetti civici pag. 2

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI

ARTICOLO 4 - Diritti di partecipazione pag. 3
ARTICOLO 5 - Organismi istituzionali della partecipazione pag. 3
ARTICOLO 6 - Interlocuzione civica pag. 3

CAPO II - PROCESSI PARTECIPATIVI STRUTTURATI

ARTICOLO 7 - Definizioni ed inquadramento dell'istituto pag. 4
ARTICOLO 8 - Il Bilancio partecipativo pag. 5
ARTICOLO 9 - Processi di partecipazione relativi al governo del territorio pag. 5
ARTICOLO 10 - Gruppi di lavoro e forum tematici pag. 6
ARTICOLO 11 - A scuola di cittadinanza pag. 6

CAPO III - REFERENDUM CITTADINO

ARTICOLO 12 - Tipologie e oggetto dei Referendum pag. 7
ARTICOLO 13 - Referendum consultivo pag. 7
ARTICOLO 14 - Referendum abrogativo pag. 8
ARTICOLO 15 – Commissione Tecnica per i Referendum pag. 8
ARTICOLO 16 - Proposta e richiesta di Referendum – Comitato Promotore pag. 8
ARTICOLO 17 - Indizione e svolgimento del Referendum pag. 9
ARTICOLO 18 - Sospensione e revoca del Referendum pag. 9
ARTICOLO 19 - Elettorato attivo pag. 9
ARTICOLO 20 - Procedimento elettorale pag. 10
ARTICOLO 21 - Operazioni preliminari al voto pag. 10
ARTICOLO 22 - Operazioni di voto pag. 11
ARTICOLO 23 - Operazioni di scrutinio pag. 11
ARTICOLO 24 - Quorum per la validità della consultazione – Esiti pag. 11
ARTICOLO 25 - Effetti del Referendum pag. 11

TITOLO III - LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE

CAPO I - INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

ARTICOLO 26 - Principi e disposizioni generali sulla collaborazione civica pag. 13
ARTICOLO 27 – Definizioni pag. 13
ARTICOLO 28 - I soggetti civici pag. 14
ARTICOLO 29 - Criteri generali di valutazione pag. 14
ARTICOLO 30 - Proposte di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione pag. 15
ARTICOLO 31 - Avvisi di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione emanati dal Comune pag. 15

CAPO II - ATTUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32 - La Convenzione pag. 16
ARTICOLO 33 - Volontariato civico pag. 16
ARTICOLO 34 - Beni comuni urbani pag. 17

CAPO III - MODALITÀ DI SOSTEGNO ALLA COLLABORAZIONE CIVICA

ARTICOLO 35 - Inquadramento delle modalità di sostegno pag. 17
ARTICOLO 36 - Agevolazioni amministrative e autofinanziamento pag. 17
ARTICOLO 37 - Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali pag. 18
ARTICOLO 38 - Concessione di contributi pag. 18
ARTICOLO 39 - Forme di valorizzazione per le azioni realizzate pag. 19
ARTICOLO 40 - Beni e servizi forniti dal Comune pag. 19

CAPO IV - FORME E ATTUAZIONI DELLA COLLABORAZIONE CIVICA

ARTICOLO 41 - Le Reti di quartiere pag. 19
ARTICOLO 42 - Rapporti tra l'amministrazione comunale e le Reti di quartiere pag. 20

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43 - Disposizioni finali e transitorie pag. 20